



Servizio Comunicazione, Assistenza al Corecom e agli Istituti

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 30 del 16 marzo 2017

OGGETTO N. 3	Definizione della controversia XXXX contro Telecom Italia XX
---------------------	--

Pres.

Ass.

Presidente: Marco Mazzoni

X

Membro: Maria Mazzoli

X

Membro: Stefania Severi

X

Presidente: Marco Mazzoni

Estensore: Beatrice Cairoli

Il Verbalizzante: Monica Cappelli



Definizione della controversia XXXX contro Telecom Italia XX

(GU14 N. XX/2016)

IL CORECOM DELLA REGIONE UMBRIA

nella riunione del 16 marzo 2017,

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante “*Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*” e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n.3*”;


VISTA la deliberazione del Co.Re.Com. Dell’Umbria n. 7 dell’11 giugno 2015, concernente l’approvazione del “*Regolamento interno e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”, di cui all’articolo 9 della l.r. n. 28/2015;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”(di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/CONS recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai Co.Re.Com in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*”;



Servizio Comunicazione, Assistenza al Corecom e agli Istituti

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP recante “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249*”;

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS recante “*Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995 n.481*” (di seguito Regolamento Indennizzi);

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata del 4 maggio 2016 (prot. n. XX/2016) con la quale la società XXXX, con sede in XXXXXX, ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Telecom Italia XX;

VISTI gli atti del procedimento inerente l'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

VISTI gli atti del presente procedimento;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Consigliere Delegato;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione al codice cliente n.XXXXXXX, nei propri scritti rappresenta, in sintesi, quanto segue:

- a) ad inizio 2015 concludeva un contratto con Telecom per 5 sim;
- b) il 08/03/2016, dopo ripetute richieste di invio, riceveva la fattura 1/2016;
- c) in tale fattura venivano addebitati costi di corrispettivo cessazione linee, non dovuti ai sensi della legge 40/2007, nonché euro 44,40 a titolo di interessi di mora per conti precedenti non pagati, che si ritengono non dovuti in quanto le fatture in oggetto erano in contestazione;

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto:

- I) storno di euro 297,79 e rimborso di euro 254,93 di cui alla fattura 1/2016;
- II) indennizzo di euro 600 per ritardo nell'invio della fattura.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, nei propri scritti difensivi, ha rappresentato quanto segue:

- a) l'istanza è inammissibile perché il pagamento del conto 1/2016 era compreso nella transazione della lite avvenuta in data 11/02/2016;



b) i costi di cessazione sono in ogni caso dovuti in quanto il cliente aveva aderito ad una offerta promozionale che prevedeva una durata minima di 24 mesi ed è passato ad altro operatore prima della scadenza;

In base a tali premesse Telecom Italia XX chiede il rigetto delle domande di controparte.

3. Risultanze istruttorie e motivi della decisione

In via preliminare di rito e con effetto assorbente su ogni altra questione di merito, va ravvisata l'inammissibilità della domanda di storno di cui al conto 1/2016, per intervenuta transazione sul medesimo oggetto. Le parti in causa hanno sottoscritto in data 11 febbraio 2016 un accordo transattivo, prodotto agli atti dall'operatore Telecom, volto alla definizione bonaria della controversia vertente sulla medesima res controversa e pertanto tutte le richieste avanzate dalla parte istante devono intendersi assorbite dal predetto atto di transazione (delibera 55/2016 Corecom Piemonte). L'accordo transattivo recita infatti che *"resta escluso dall'accordo il successivo conto 1/16, ancorchè scaduto, che dovrà essere saldato dall'istante"*.

Per completezza si evidenzia che in materia di costi per recesso anticipato, la disciplina generale di cui al c.d. Decreto Bersani, e quindi la regola del recesso senza spese "non giustificate da costi dell'operatore" (art. 1, comma 3), si applica nel caso di recesso anticipato dai contratti "a prezzo pieno", ma non ai casi in cui il contratto abbia ad oggetto un'offerta promozionale, per la cui fruizione le parti accettano un periodo minimo di vigenza del contratto: in tal caso, fermo il diritto del cliente di recedere in qualunque momento dal contratto, si ritiene legittimo un "vincolo economico" nel caso di recesso antecedente il decorso del pattuito periodo minimo, a garanzia del mantenimento dell'equilibrio contrattuale tra le parti. In questo senso, si è espresso il Consiglio di Stato il quale ha sostenuto che "il contratto (...) ha una sua intrinseca e sostanziale natura sinallagmatica, nel senso che l'impegno di non recedere prima di una certa data è il "prezzo" che, di fatto, l'utente paga al fine di godere del vantaggio rappresentato dallo sconto sui servizi acquistati" (Cons. St., sent. 1442/2010, che conferma la sent. Tar Lazio, sez. terza ter, n. 5361/2009; in senso conforme, del. Agcom n. 63/12/CIR, n. 54/15/CIR; nonché Corecom Lombardia, del. n. 25 del 2014; Corecom Liguria, del. n. 2 del 2015; Corecom Emilia Romagna, dell. n. 51 del 2014 e n. 61 del 2015; Corecom Toscana, del. n. 147 del 2 ottobre 2015).

Tanto premesso, risulta che l'istante ha concluso un contratto con Telecom in data 11/02/2015, accettando espressamente le condizioni generali di contratto, ivi inclusi eventuali allegati, e risulta incontestato che ha cambiato operatore prima dei 24 mesi contrattualmente previsti, con la conseguenza che la domanda relativa allo storno dei costi per recesso anticipato non può essere accolta.



Servizio Comunicazione, Assistenza al Corecom e agli Istituti

La richiesta di indennizzo di euro 600 “*visto il ritardo nell'invio della fattura dopo ripetuti contatti al gestore*”, poiché l'istante non ha subito alcun disagio indennizzabile, e poiché tale fattispecie non è prevista dalla delibera sugli indennizzi, non può trovare accoglimento.

Quand'anche la richiesta fosse interpretata come domanda di indennizzo per mancato riscontro al reclamo, si rileva che la richiesta di invio di fattura non integra gli estremi della fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d) All. A alla delibera Agcom n. 179/03/COSP.

Pertanto nessuna responsabilità può essere ascritta all'operatore Telecom Italia XX.

Nulla può essere disposto in ordine alle spese di procedura, non essendo stata accertata la responsabilità dell'operatore.

Udita la relazione

DELIBERA

il rigetto dell'istanza presentata dalla società XXX, con sede in XXXXXX contro Telecom Italia XX, per i motivi sopra indicati.

Spese di procedura compensate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro sessanta giorni dalla notifica dello medesimo.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del CO.RE.COM e dell'Autorità (www.agcom.it).

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente

(Avv. Rosalba Iannucci)